



**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Codice ente<br>10081  | Protocollo n.<br>6330 |
| DELIBERAZIONE N. 121<br>in data: <b>20.06.2019</b><br>Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/> |                       |

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: RICHIESTA DI OSPITALITA' DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UN IMPIANTO PER TELEFONIA CELLULARE DI TIPO PROVVISORIO SU MEZZO MOBILE DA POSIZIONARE NEL COMUNE DI CASAL VELNO C/O AREA DEPURATORE COMUNALE-PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciannove** addi **venti** del mese di **giugno** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                    |   |
|--------------------|---|
| PISAPIA SILVIA     | P |
| GIORDANO DOMENICO  | P |
| CRESCENZO ANGELO   | P |
| ABAGNALE KATIUSCIA | P |

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 171 del 18.06.2019

Oggetto: RICHIESTA DI OSPITALITA' DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CELLULARE DI TIPO PROVVISORIO SU MEZZO MOBILE DA POSIZIONARE NEL COMUNE DI CASAL VELNO C/O AREA DEPURATORE COMUNALE-PROVVEDIMENTI

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**f.to**

Arch. Pasquale Cammarota

**IL RAGIONIERE**

**f.to**

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

#### **PREMESSO CHE:**

- con nota del 25/02/2019, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 26/02/2019 prot. n. 1932, la Società Vodafone Italia S.p.A., nell'intento di migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni mobili sul territorio comunale, ha richiesto al Comune di Casal Velino la disponibilità, in vista della stagione estiva, di uno spazio comunale per l'installazione temporanea di un mezzo mobile adibito a impianto per telefonia cellulare da ubicarsi presso l'area limitrofa al depuratore comunale in loc. Volpara, catastalmente individuata al Fg. 34, p.lla n.1115;
- il Sindaco p.t., con nota prot. 5494 del 06/06/2019, ha comunicato la disponibilità per l'installazione della stazione mobile agli stessi patti e condizioni del decorso anno 2018;
- la Vodafone ha trasmesso schema di contratto di concessione in uso temporaneo dell'area individuata;

**RITENUTO** che l'intervento richiesto dalla Vodafone Italia S.p.A. si rende necessario per far fronte all'incremento del traffico telefonico mobile voce e dati che si verifica nel periodo estivo dovuto al notevole aumento di residenti, vacanzieri e turisti che affollano il territorio comunale;

**CONSIDERATO** che, pertanto, si rende opportuno concedere in uso temporaneo alla Società Vodafone Italia S.p.A. l'area richiesta nonché autorizzare questo servizio alla sottoscrizione del relativo contratto;

**VISTO** il D.Lvo n. 267/2000;

**VISTO** il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 160/2010;

**VISTA** la Legge 241/90 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

### **P R O P O N E (a deliberato)**

- 1) Di concedere in uso temporaneo alla Vodafone Italia S.p.A. una porzione di area di proprietà di questo Ente antistante il depuratore della Frazione Marina, individuata in catasto al Foglio 34 - p.lla 1115, per la sosta transitoria di un mezzo mobile carrato adibito ad impianto per le telecomunicazioni per un periodo di 4 (quattro) mesi;
- 2) Di concedere al concessionario servitù di passaggio pedonale e carrabile nonché diritto alla posa di cavi aerei o interrati, necessari al funzionamento dell'impianto (allacci alle utenze Enel e Telecom), sia sulla strada comunale che sulla restante proprietà di questo Ente;
- 3) Di autorizzare il Responsabile UTC, arch. Pasquale Cammarota, alla sottoscrizione del "Contratto di concessione in uso temporaneo" per mesi 4 (quattro) dalla data di installazione del mezzo mobile, come da schema trasmesso dalla Vodafone Italia S.p.A., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs 267/2000.

## SCRITTURA PRIVATA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIOTELEFONICA

TRA:

Il comune di CASAL VELINO (SA), con sede in Piazza XXIII Luglio 6 – c.a.p. 84040 – C.F. 00775930654, rappresentato in questo atto dall'Arch. Pasquale Cammarota in qualità di Responsabile Tecnico Area Manutentiva nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto del Comune

(di seguito denominati **parte locatrice**) - da una parte

E:

la società **VODAFONE ITALIA S.P.A.**, (già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A.), società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede in Italia, Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v.2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilione novantanoveottocentottantasette /30), codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA,n. 08539010010, rappresentata per il presente atto dalla **Dott.ssa Francesca Gallifuoco**, in qualità di Procuratore Speciale., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio in Milano dott. Ciro de Vivo in data 27/12/2016, repertorio n 35998, raccolta n. 19741 , registrata a Milano 1, il 27/12/2016 n. 44495 serie 1T domiciliata per la carica in Milano (MI) Via Lorenteggio 240 - c.a.p. 20147, di seguito denominata parte conduttrice -

dall'altra parte di seguito le parti, quando indicate congiuntamente

### PREMESSO CHE

- a) La parte locatrice ha la piena ed esclusiva proprietà tutti gli effetti di legge di un terreno adiacente all'impianto di depurazione comunale in località Volpara fraz. Marina di Casal Velino, catastalmente identificato al N.C.T. Comunale Foglio 34 P.lla 1115;
- b) Vodafone ha espresso la necessità' di implementare la propria copertura radio in occasione della stagione estiva/turistica 2019 e a tal fine, ha chiesto alla parte locatrice di poter posizionare una stazione radio mobile su mezzo carrato di tipo provvisorio nell'area evidenziata in rosso nelle planimetrie allegate;
- c) La parte locatrice si è dichiarata disponibile, con nota prot. 5494 del 06/06/2019, a mettere a disposizione l'Area a Vodafone esclusivamente al fine di consentirvi il posizionamento di una stazione radio mobile di tipo provvisorio, per il periodo/evento di cui al punto c) delle premesse;
- d) le Parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni e i termini della messa a disposizione dell'Area che intendono, pertanto, perfezionare sulla base delle pattuizioni contenute nella presente scrittura privata (di seguito, il "Contratto").

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1- PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### Art. 2- OGGETTO

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, porzione di terreno di dimensione pari a circa 8m x 8m di sua proprietà sito in Casal Velino (SA) c/o località Volpara fraz. Marina, catastalmente identificata al N.C.T. Foglio 34, Particella 1115, senza esercizio dell'opzione IVA,

il tutto come meglio identificato nell'elaborato grafico allegato, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile" o "terreno".

I documenti planimetrici allegati, comprensivi di SCIA presentata all'ufficio urbanistica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto".

La locatrice concede altresì in locazione alla Condittrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nelle planimetrie allegate, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Condittrice alla Locatrice in fase di realizzazione dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Condittrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

## 2. DURATA, DECORRENZA E RECESSO

La locazione avrà durata mesi 4 e cesserà automaticamente alla scadenza dei 120gg.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di locazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, e da tale data decorrerà l'obbligo di pagamento integrale dei canoni di cui al successivo articolo 3.

Qualora entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.; il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

## 3. CANONE

Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 1.500,00 mensili

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di inizio lavori, in un'unica soluzione anticipata di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) con esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 co1 n. 8 del DPR 633/72 ed applicazione dell'imposta di registro al 1%.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice IBAN IT71D070667668000000900020 intestato a **COMUNE DI CASAL VELINO - SERVIZIO TESORERIA**.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

#### **4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE**

La porzione di terreno è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'"Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1. del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nullastosa eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la Locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

#### **5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE**

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Condittrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

## **6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE**

La Condittrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla Locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

La Condittrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto. La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

## **7. ALIENAZIONE IMMOBILE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni compreso l'obbligo di notifica al conduttore tramite raccomandata A/R dell'avvenuto subentro: suddetta notifica dovrà avvenire entro trenta giorni dall'evento.

La Condittrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali La Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

## **8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice e a proprie spese.

## **9. MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

## **10. DISCIPLINA APPLICABILE**

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

## **11. ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

**La Locatrice c/o:**

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)

Indirizzo posta : P.zza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA)

Indirizzo posta elettronica: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

Telefono: 0974 908811

## **La parte Condittrice c/o:**

Vodafone Italia S.p.A. \_ Ufficio Contratti Rental \_ Via Campi Flegrei 34,80034 Pozzuoli (NA)

Oppure tramite P.E.C. all' indirizzo sotto indicato:  
rentalcentrosud@vodafone.pec.it

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

## **12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;

-società controllate, controllanti e collegate;

-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;

-soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;

-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati

-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;

-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;

-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;

-studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;

-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conditto anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

## **13.RISERVATEZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.



Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

#### **14. MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E ANTIBRIBERY ACT**

Le Parti si impegnano:

1. a non tenere comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi che determinino violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e dello UK Bribery Act 2010. In ogni caso non è consentito alle Parti nell'esecuzione del presente contratto offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
2. a conoscere, rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 di Vodafone, disponibili sul sito [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it),

In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente articolo, le Parti avranno diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc.

#### **15. FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che in caso di controversia legale, il Foro di Competenza sarà quello di SALERNO (SA).

Letto, approvato e sottoscritto.

Casal Velino (SA), li \_\_\_\_\_

La parte locatrice

La parte conduttrice

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 Consegna e accesso alla porzione di immobile, art. 7 (Alienazione Immobile e Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art 14 antibribery.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casal Velino (SA), li \_\_\_\_\_

La parte locatrice

La parte conduttrice

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   III   - Ufficio: Tecnico;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 6331 )
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)
- .....


Addi, 27.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 27.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Diana Positano



- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 27.06.2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

f.to Avv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...Tecnico.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....